



## ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 27/03/2013

### **Convenzione Ente Parco Nazionale del Circeo e Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura (CRA).**

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6 luglio 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO in particolare l'art.9, commi 1 e 2, della legge 394/91, che recitano:

“1. L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; (...) 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/1162 del 2 luglio 2007, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota prot. DPN/2007/0018936 del 6/7/2007, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo Gaetano Benedetto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/155 del 07 agosto 2012, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0017261 del 08/08/2012, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale del Circeo Gaetano Benedetto per garantire all'Ente di poter continuare con il suo ordinario funzionamento, evitando anche che venga a mancare la figura del legale rappresentante, nell'attesa della nuova nomina del Presidente;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/180 del 29 ottobre 2012, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0031788 del 31/10/2012, con il quale è stato confermato per ulteriori



3 mesi a partire dal 07/11/2012 Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale del Circeo Gaetano Benedetto al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/23 del 23 gennaio 2013, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0007668 del 29/01/2013, con il quale è stato confermato per ulteriori 3 mesi a partire dal 07/02/2013 Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale del Circeo Gaetano Benedetto al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco Gaetano Benedetto al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco;

VISTO la proposta di Convenzione del CRA inviata via mail allo scrivente in data 25.03.2013;

DATO ATTO che la Convenzione tra le parti è finalizzata a costituire un rapporto di collaborazione tra i due Enti che favorisca il raggiungimento degli obiettivi istituzionali comuni, attraverso il miglior utilizzo delle risorse disponibili, la messa in comune di programmi, progetti ed attività, la collaborazione del personale, lo sviluppo di richieste di finanziamento su progetti comuni;

DATO ATTO che il Presidente dell'Ente adotta la presente d'urgenza e con poteri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.9, comma 3 della L.394/91 e smi il quale prevede che "adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva";

## DELIBERA


DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, la Convenzione tra il CRA e l'Ente Parco Nazionale del Circeo allegata alla presente a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Commissario dell'Ente, Gaetano Benedetto, provvederà alla sottoscrizione del protocollo;

DI DARE ATTO che tale convenzione è a titolo gratuito e che l'Ente Parco si impegna a "collocare presso la propria sede il personale CRA impegnato nelle attività previste dalla presente Convenzione con le relative attrezzature sperimentali; far operare proprio personale nelle attività previste dalla presente convenzione; in particolare, nella fase iniziale della collaborazione, formulando progetti di ricerca comuni con il CRA per i bandi Life e/o per altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali";

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico del Parco per la durata di quindici giorni consecutivi.

Il Commissario Straordinario  
Gaetano Benedetto



# CONVENZIONE

## TRA


Il Parco Nazionale del Circeo di seguito denominato "Parco" con sede e domicilio fiscale in Sabaudia (LT), via Carlo Alberto, 104 – 04016 Sabaudia (LT), Codice Fiscale 91076590594, legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario Gaetano Benedetto [giusto Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_] nato a Patti (ME) il 06/04/1958

## E

Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, di seguito denominato CRA, con sede e domicilio fiscale in Roma; via Nazionale 82, Roma, Codice Fiscale e Partita Iva n. 97231970589, agli effetti del presente atto rappresentato dal legale rappresentante in qualità di Presidente pro-tempore prof. Giuseppe Alonzo, nato a ..... il.....

## PREMESSO CHE:

1. con D.Lvo. 454/99, è stato istituito il CRA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale; il CRA è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria ed è posto sotto la sorveglianza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
2. con la Legge 25 gennaio 1934 n.285 è stato costituito il Parco nazionale del Circeo e con Regio Decreto 7 marzo 1935 n.1324 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Legge 25 gennaio 1934 n.285;
3. con il D.P.R. 04 aprile 2005 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Circeo;
4. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( AVCP ) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;




5. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
6. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
7. Il CRA ha tra i suoi compiti istituzionali quello di svolgere la ricerca scientifica ed applicata attraverso attività sperimentale, progetti e impianti pilota anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo sostenibile per utilizzare a scopi produttivi e/o di tutela zone del territorio nazionale ed i sistemi acquei;
8. L'Ente Parco Nazionale del Circeo, così come previsto dalla Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n.394, ha come scopo quello di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività compatibili nonché delle attività di ricerca scientifica;
9. Il Parco e il CRA sono interessati, nell'ambito dei rispettivi campi di attività e per gli scopi comuni a ciascuno, ad avviare una collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e monitoraggio ambientale, nonché di sviluppo di pratiche agricole sostenibili, individuando in una collaborazione istituzionale un importante strumento per il concreto adempimento dei propri compiti istituzionali in materia di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nell'ambito del territorio di specifica competenza;
10. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici nonché di attività agricole e di allevamento sostenibili;
11. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo; [Il dettaglio delle specifiche attività è indicato nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante della presente convenzione]



## ART. 2

### (Oggetto)

La presente convenzione è finalizzata a costituire un rapporto di collaborazione tra CRA, e Ente Parco che favorisca il raggiungimento degli obiettivi istituzionali comuni, attraverso il miglior utilizzo delle risorse disponibili dei due Enti, la messa in comune di programmi, progetti ed attività, la collaborazione del personale, lo sviluppo di richieste di finanziamento su tali progetti comuni.

## ART. 3

### (Modalità di esecuzione delle attività)

Le modalità attraverso cui le attività verranno svolte, con relativa tempistica, sono descritte nell'apposito Allegato Tecnico che è parte integrante della presente convenzione.

## ART. 4

### (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore.

## ART. 5

### (Costi)

La convenzione è stipulata a titolo gratuito.

## ART. 6

### (Nomina dei Responsabili di Convenzione)


Il Responsabile di Convenzione CRA è il Direttore del Dipartimento Biologia e Produzioni Animali.

Il Responsabile di Convenzione Ente Parco Nazionale del Circeo è il Direttore Dott. Giuliano Tallone.

## ART. 7

### (Compiti delle Parti)

Le Parti si impegnano a svolgere in esecuzione della presente Convenzione i seguenti compiti e responsabilità:



### **Il Parco si impegna a:**

- collocare presso la propria sede il personale CRA impegnato nelle attività previste dalla presente Convenzione con le relative attrezzature sperimentali;
- far operare proprio personale nelle attività previste dalla presente convenzione; in particolare, nella fase iniziale della collaborazione, formulando progetti di ricerca comuni con il CRA per i bandi Life e/o per altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.

### **Il CRA si impegna a:**

- far operare presso il Parco due assegnisti di ricerca del CRA per le attività di collaborazione scientifica previste dalla presente Convenzione, in particolare quelle relative a:
  - ampliamento delle basi scientifiche per lo sviluppo dell'acquacoltura biologica;
  - implementazione di un sistema di indicatori tra attività di pesca e stato delle risorse;
- collocare presso il Parco una "Stazione sperimentale per la pesca e l'acquacoltura sostenibile" operante nell'ambito delle attività di ricerca e delle relative risorse finanziarie previste nei progetti attivati e/o coordinati sotto la supervisione scientifica del Dipartimento di Biologia e Produzioni Animale del CRA;
- avviare rapporti di collaborazione tecnico-scientifici con gli allevatori di bufali presenti all'interno del Parco al fine di avviare attività sperimentali miranti a definire criteri e modalità per la caratterizzazione e/o differenziazione della materia prima latte e/o dei prodotti caseari ottenibili sul territorio del parco.


Le parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

La definizione delle attività e le modalità attraverso cui le attività verranno svolte, con relativa tempistica, sono specificate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante della convenzione.

## **ART. 8**

### **(Obblighi delle Parti)**

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.



Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

#### ART. 9

##### (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### ART. 10

##### (Accordi con soggetti terzi)

Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

#### ART.11

##### (Proprietà dei risultati)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.


#### ART. 12

##### (Risoluzione della Convenzione)

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna Parte per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della Parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo delle Parti risultante da atto scritto.



ART. 13  
(Accordi con soggetti terzi)

Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

ART. X  
(Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo. Fin da ora le Parti stabiliscono che l'eventuale atto aggiuntivo di una Convenzione a titolo gratuito, dovrà anch'esso essere a titolo gratuito;

ART. 13  
(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 14  
(Spese ed oneri fiscali)


La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 15  
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: il CRA, in Roma, Via Nazionale 82 e l'Ente Parco Nazionale del Circeo, in Sabaudia, Via Carlo Alberto, 104;

ART. 16  
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.





ART. 17

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Roma, li .....

Ente Parco Nazionale Circeo  
Il Commissario Straordinario

CRA  
Il Presidente

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui all'art.11 (Proprietà dei risultati) e all'art.12 (Risoluzione della Convenzione) della presente Convenzione, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

Ente Parco Nazionale Circeo  
Il Commissario Straordinario

CRA  
Il Presidente





## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione n. 6 del .8.7.1.03/213 viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27 MAR. 2013.

Il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo

Dott. Giuliano Tallone



